

Codice A1814A

D.D. 19 gennaio 2017, n. 133

Autorizzazione idraulica, (PI 705 R. Val d'Arni) per la realizzazione dei lavori di manutenzione sezione di deflusso rio val D'Arni alla confluenza con il Rio Corteranzo in comune di Murisengo (AL). Richiedente: Comune di Murisengo (AL).

Il Comune di Murisengo (AL), Piazza della Vittoria, 1, C.F. 82003310065, ha presentato istanza in data 13/12/2016, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione di un tratto dell'asta del rio Val D'Arni, ricadente in territorio comunale di Murisengo (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Matteo Alesina (ordine ing. di Torino), costituiti da relazione generale, relazione idraulica e da n.1 tavola grafica in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui sotto, che risultano approvati con D.G.C. n 99 del 24/11/2016.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, in cui si evidenzia l'intenzione di procedere in alla risagomatura, al decespugliamento, alla rimozione della vegetazione arborea e alla rimozione dei detriti, di un tratto del rio Val D'Arni, compreso tra la confluenza con il Rio Corteranzo e la confluenza con il T. Stura, si ritiene che gli interventi previsti, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate e delle modalità d'intervento e delle delimitazioni delle aree sotto riportate.

1. il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prevalentemente riutilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni o depressioni e quello in eccedenza, poiché ricadente in zona 3 di cui alla DGR n° 21-1004 del 9/02/2015, trasportato a discarica;
2. non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto;
3. non potranno essere eseguiti rialzi di sponda;
4. all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013);
5. nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua;
6. il taglio dell'essenze arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
7. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001);
- vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Murisengo (AL), Piazza della Vittoria, 1, C.F. 82003310065, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- 2) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
- 3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi l'eventuale eccedenza dovrà essere conferito a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e smi; le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati,
- 4) durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 6 (sei), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali

condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessarie, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e smi e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Mauro Forno